

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

**Assicurazione responsabilità
civile professionale
Avvocati, consulenti, fiduciari, revisori
e altri fornitori di servizi /**

Edizione 07.2016



Sommario

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Contenuto del contratto	5
A2	Validità territoriale	5
A3	Validità temporale	5
A4	Durata del contratto	6
A5	Disdetta del contratto	6
A6	Premi	6
A7	Franchigia	6
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A9	Obblighi d'informazione	6
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	7
A11	Principato del Liechtenstein	7
A12	Diritto applicabile e foro competente	7
A13	Sanzioni	7

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	8
B2	Esclusioni generali	8

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	11
C2	Perdita di documenti e dati elettronici	11
C3	Responsabilità per cyber-rischi	11
C4	Costi di reputazione	11
C5	Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro	11
C6	Rischi accessori inerenti all'attività aziendale	11
C7	Immobili	11
C8	Responsabilità civile del committente dell'opera	12
C9	Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	12
C10	Impianti di telecomunicazione presi in locazione	13
C11	Chiavi in consegna	13
C12	Danni da inquinamento ambientale	13
C13	Prevenzione dei sinistri	14
C14	Operazioni di carico e scarico di veicoli	14
C15	Convenzione di esonero dalla responsabilità	14

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	15
D2	Franchigia	15
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	16
D4	Trattamento del sinistro	16
D5	Buona fede contrattuale	16
D6	Regresso contro gli assicurati	16
D7	Cessione di diritti	16
D8	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	16

Parte E

Definizioni

E1	Danni corporali	17
E2	Danni materiali	17
E3	Sinistro in serie	17
E4	USA o Canada	17
E5	Danni patrimoniali	17
E6	Assicurati	17
E7	Anno di assicurazione	18

Parte F

Protezione dei dati

Protezione dei dati	19
----------------------------	-----------

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cos'è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati (B1.1 CGA).

Qual è il rischio assicurato?

L'assicurazione copre la responsabilità legale per i seguenti rischi:

- Rischio professionale e d'esercizio: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte degli assicurati nonché allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi;
- Rischio impianti: rischi in rapporto con la proprietà e il possesso di terreni, fabbricati o impianti;
- Rischio ambientale: rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti nonché dall'esercizio di attività aziendali e professionali.

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse dall'assicurazione tra l'altro le pretese

- avanzate dagli stessi assicurati (danni propri);
- correlate a servizi di natura tecnica;
- fondate su una responsabilità civile assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali;
- derivanti da pene convenzionali, conferme di garanzia, penali, cauzioni e risarcimenti a carattere punitivo;
- derivanti da attività speculative e dipendenti dal caso;
- per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile, ovvero era stato implicitamente preventivato e accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito;
- per il mancato versamento di imposte e tasse dirette e indirette, nonché di contributi delle assicurazioni sociali;
- che sono soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in Canada, nonché le spese sopportate negli USA o in Canada.

L'esatta estensione della copertura e le singole esclusioni sono riportate nella polizza e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

L'assicurazione copre

- l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA);
- la difesa contro le pretese ingiustificate nei sinistri coperti (D1.2 CGA).

Nella proposta o nella polizza è specificato se sussistono massimali speciali o limitazioni delle prestazioni.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella polizza. Il premio scade il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare ad AXA i cambiamenti di fatti rilevanti ai fini dell'apprezzamento del rischio (A10.1.3 CGA);
 - notificare quanto prima ad AXA la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una professione o della licenza professionale (A10.1.4 CGA);
 - notificare quanto prima ad AXA il verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA);
 - astenersi da trattative dirette con il danneggiato; inoltre, egli non deve riconoscere pretese di qualsiasi genere (D5 CGA).
- Eventuali obblighi particolari a riguardo sono riportati nelle CGA e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) specificate nella polizza.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Liechtenstein in materia di assicurazioni o di vigilanza, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Si prega di notare che le definizioni dei principali concetti sono riportate nella Parte E.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Contenuto del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono specificate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni occorsi in relazione a rapporti con USA o Canada trovano applicazione le esclusioni di cui alla disposizione B2.18.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato nel corso della validità della polizza.

Tale arco temporale di validità corrisponde alla durata contrattuale della presente polizza e degli eventuali altri contratti stipulati presso AXA e sostituiti dalla polizza stessa, nonché alla durata di un'eventuale assicurazione riconosciuta da AXA per i rischi precedenti e/o per i rischi postumi ai sensi delle disposizioni A3.7 e/o A3.8.

A3.2 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera quello in cui

- un assicurato viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che, molto probabilmente, nei confronti di uno o più assicurati sarà avanzata una richiesta di questo genere. In assenza di simili circostanze, il momento in cui viene avanzata tale richiesta è considerato quello di ricezione di una comunicazione orale o scritta in cui si notifica una richiesta di risarcimento danni coperta dal presente contratto di assicurazione;
- la conoscenza da parte di un assicurato circa un procedimento penale avviato nei confronti di uno o più assicurati, a seguito del quale può essere avanzata una pretesa di risarcimento danni assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

A3.3 Spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene per la prima volta constatata l'imminenza di un danno.

A3.4 Sinistro in serie

Tutte le pretese derivanti da un sinistro in serie ai sensi della disposizione E3 si considerano avanzate nel momento in cui è stata formulata la prima richiesta conformemente alla disposizione A3.2.

A3.5 Prestazioni e limite massimo

Per le prestazioni di AXA e il relativo limite massimo trovano applicazione le condizioni vigenti al momento della prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A3.2 e riportate nella polizza, ivi incluse le relative somme assicurate e franchigie.

A3.6 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, l'assicurato non fosse a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

A3.7 Assicurazione del rischio precedente

Le pretese derivanti da danni conseguenti ad atti e omissioni commessi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto sono coperte solo se, sempre anteriormente alla prima stipulazione, l'assicurato non era a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

Lo stesso principio trova applicazione anche per i sinistri in serie.

A3.8 Assicurazione dei rischi postumi

A3.8.1 Durante il periodo di validità della polizza

In caso di uscita dalla cerchia degli assicurati, la copertura assicurativa resta operante al massimo per il periodo di validità della polizza, a condizione che gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità siano stati commessi prima dell'uscita. Lo stesso vale per analogia in caso di cessazione di attività assicurate o di deposizione dei mandati assicurati come organo di persone giuridiche.

Dette pretese si considerano avanzate il giorno dell'uscita o della cessazione.

A3.8.2 Dopo l'estinzione dell'assicurazione

Dopo l'estinzione dell'assicurazione, la copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni constatati solo dopo la fine del rapporto assicurativo ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, a condizione che tali danni siano stati comunque causati prima dell'estinzione dell'assicurazione.

Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa assicurazione dei rischi postumi e che non sono in rapporto con un sinistro in serie ai sensi della disposizione E3 si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto.

- A3.8.3 Disposizioni di legge**
Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalle disposizioni A3.8.1 o A3.8.2 sono preminenti.
- A3.8.4 Altre assicurazioni**
Se le suddette richieste di risarcimento sono coperte del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante.

A4 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale per la durata effettiva della copertura provvisoria.

In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione del contratto di assicurazione con decorrenza dall'apertura della procedura fallimentare.

A5 Disdetta del contratto

- A5.1 Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione**
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto per la fine dell'anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di 3 mesi (diritto di disdetta annuale).
- A5.2 Disdetta in caso di sinistro**
Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta.
AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.
- A5.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio**
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.5 e A10.1.6.

A6 Premi

- A6.1 Importo e scadenza del premio**
Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

- A6.2 Calcolo dei premi**
Le modalità di calcolo del premio sono specificate nella polizza.

A7 Franchigia

Fa stato quanto previsto alla disposizione D2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

- A8.1 Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo di notifica**
Se gli assicurati violano con colpa gli obblighi a loro incombenti (ad es. A8.2, C2.2, C3.2, C11.2, C12.3, D4.2, D5) o gli obblighi di notifica e/o di informazione (ad es. A10.1.4, D1.6, D3), con un conseguente aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, la copertura assicurativa si riduce in proporzione dell'aumento generato.
- A8.2 Eliminazione di una fattispecie di pericolo**
Lo stipulante è tenuto a eliminare a proprie spese qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno corporale o materiale. AXA può chiedere che il pericolo sia eliminato entro un termine adeguato.

- A8.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro**
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3, D4.2 e D5.

A9 Obblighi d'informazione

- A9.1 Comunicazione con AXA**
Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.
- A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio**
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.4 e A10.2.
- A9.3 Disdetta del contratto**
Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Aggravamento del rischio

A10.1.1 Persone di nuova inclusione nella polizza

Qualora dopo la stipulazione del contratto alla cerchia degli assicurati si aggiungano ulteriori persone ai sensi delle disposizioni da E6.2 a E6.4 nonché E6.6, l'assicurazione è estesa anche a queste persone (copertura automatica).

A10.1.2 Aziende di nuova inclusione nella polizza

Se un assicurato costituisce o rileva un'azienda con una partecipazione superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche tale azienda è considerata come soggetto assicurato, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Liechtenstein e venga esercitata l'attività effettivamente assicurata (copertura automatica).

A10.1.3 Modifica di circostanze sostanziali

In caso di cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio e del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alla conclusione del contratto, la copertura assicurativa si estende anche a tali attività nell'ambito delle condizioni contrattuali (copertura automatica). L'assicurazione non copre i nuovi rischi conseguenti allo svolgimento di nuove attività.

A10.1.4 Obblighi di notifica

Al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione, lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto ad AXA l'aggravamento del rischio, specificando in particolare le seguenti indicazioni:

- numero di impieghi a tempo pieno delle persone di nuova aggiunta ai sensi delle disposizioni E6.2, E6.3 ed E6.6;
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione, numero di impieghi a tempo pieno ai sensi delle disposizioni E6.2, E6.3 ed E6.6 per le aziende di nuova aggiunta;
- cambiamento dei fatti rilevanti ai fini del rischio.

Qualora allo stipulante venga revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione o la licenza professionale, egli è tenuto a informare per iscritto AXA a tale riguardo il prima possibile.

A10.1.5 Diritti di AXA

Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo;
- rifiutare l'assunzione;
- disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.

Per le persone aggiunte, AXA può ora riscuotere il premio con effetto retroattivo dalla data d'ingresso, conformemente alla tariffa vigente.

Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda o di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.7 Copertura della differenza nella garanzia

Se per il rischio sopraggiunto è operativa un'assicurazione di responsabilità civile che è tenuta a erogare prestazioni per lo stesso sinistro o lo stesso sinistro in serie, in deroga alla disposizione D1.5 AXA corrisponde soltanto la parte dell'indennizzo che eccede la somma assicurata e/o il massimale speciale dell'altra assicurazione di responsabilità civile (copertura della differenza nella garanzia).

A10.2 Riduzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione scritta dello stipulante.

A11 Principato del Liechtenstein

Se un assicurato ha la propria sede aziendale nel Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con sede aziendale nel Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, in presenza di stipulanti con sede aziendale nel Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale paese.

A13 Sanzioni

La copertura assicurativa di AXA non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

B1.1 Responsabilità civile assicurata

Per il rischio assicurato specificato nella polizza, AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti di un assicurato per avere causato danni corporali, materiali e patrimoniali.

L'assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione di terzi, avanzate nei confronti di dipendenti e ausiliari nonché di personale preso in prestito o in locazione, per prestazioni che essi hanno corrisposto ai danneggiati.

B1.2 Professionisti indipendenti, personale dato in prestito

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti di un assicurato per danni

- causati da aziende e professionisti indipendenti (come i subappaltatori) a cui gli assicurati hanno fatto ricorso come personale ausiliario. L'assicurazione non copre la responsabilità civile propria di dette aziende e professionisti;
- causati da persone nell'ambito della loro attività per conto di un terzo, laddove tale personale sia stato dato in prestito o in locazione da assicurati al terzo in questione (locazione di personale o di servizi).

B1.3 Sedi assicurate

L'assicurazione copre tutte le sedi ubicate in Svizzera e nel Liechtenstein.

B1.4 Violazione dei diritti della personalità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti dall'impiego illecito di informazioni riservate e di marchi, nonché dalla violazione di diritti d'autore, diritti su campioni e modelli, nonché diritti della personalità e disposizioni in materia di protezione dei dati.

B1.5 Consorzi e unioni

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti dall'attività propria di un assicurato all'interno di consorzi e unioni. La responsabilità civile comportata dall'appartenenza a consorzi e unioni (responsabilità solidale) è assicurata soltanto previa stipulazione di una convenzione speciale.

B2 Esclusioni generali

B2.1 Danni propri

L'assicurazione non copre le pretese avanzate dagli assicurati. Fanno eccezione i danni corporali e materiali subiti da dipendenti e altro personale ausiliario ai sensi delle norme svizzere in materia di responsabilità civile.

B2.2 Persone conviventi nella stessa economia domestica

L'assicurazione non copre le pretese avanzate da persone che convivono con l'assicurato civilmente responsabile.

B2.3 Familiari

L'assicurazione non copre le pretese avanzate dai familiari di un assicurato. Sono considerati membri della famiglia il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea ascendente e discendente nonché i fratelli, le sorelle e i figliastri.

B2.4 Soggetti con una partecipazione nell'azienda

L'assicurazione non copre le pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche, istituti fiduciari e trust che detengono una partecipazione finanziaria nell'attività operativa di un assicurato. L'assicurazione non copre parimenti le pretese avanzate da società che si trovano sotto una conduzione unitaria assieme a una società assicurata (ad es. società controllate dalla stessa persona fisica). Questa disposizione non trova applicazione in presenza di una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 50% in termini di diritti di voto.

B2.5 Mancanza di qualifica o autorizzazione all'esercizio professionale

L'assicurazione non copre le pretese per danni che un assicurato causa nell'ambito di attività svolte senza una particolare qualifica o autorizzazione richiesta dalla legge.

B2.6 Ipotesi o supposizioni

L'assicurazione non copre le pretese per danni derivanti da valutazioni, analisi e perizie di valori mobiliari che si basano in misura determinante su supposizioni e ipotesi, senza l'applicazione di metodologie riconosciute dal rispettivo ordine professionale.

B2.7 Servizi di natura tecnica

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da servizi di natura tecnica (come progettazione tecnica, consulenza tecnica e relativa implementazione).

B2.8 Responsabilità contrattuale, pene convenzionali, conferme di garanzia, penali

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali. L'assicurazione non copre parimenti le pretese derivanti da pene convenzionali e conferme di garanzia, penali e cauzioni, nonché gli indennizzi che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario. Fanno parte di questa categoria in particolare le prestazioni con carattere punitivo, come i «punitive/exemplary damages».

B2.9 Assicurazioni

L'assicurazione non copre le pretese in relazione al fatto che non siano state stipulate, modificate o continuate assicurazioni.

B2.10 Affari con carattere speculativo

L'assicurazione non copre le pretese per operazioni speculative e dipendenti dal caso, condotte senza l'autorizzazione scritta del cliente.

B2.11 Denaro, cartevalori e oggetti di valore

L'assicurazione non copre le pretese per danni conseguenti ad ammanchi nella tenuta di cassa. Dalla copertura sono parimenti escluse le pretese derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di denaro, valori patrimoniali analoghi, cartevalori od oggetti di valore.

B2.12 Elevata probabilità e accettazione implicita

L'assicurazione non copre le pretese per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile dall'assicurato, ovvero era stato implicitamente preven-tivato e accettato allo scopo di ridurre le spese, accele-rare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito.

B2.13 Crimini e delitti intenzionali

L'assicurazione non copre le pretese in relazione a un crimine o un delitto commesso intenzionalmente da un assicurato.

B2.14 Dolo o dolo eventuale

L'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni cagionati da un assicurato con dolo o dolo eventuale.

B2.15 Dati dei clienti

L'assicurazione non copre le pretese per i danni in rela-zione alla sottrazione di dati di clienti.

B2.16 Funzioni di organi societari

L'assicurazione non copre le pretese in relazione allo svolgimento di una funzione di organo societario da par-te di un assicurato come

- membro dell'amministrazione o del consiglio direttivo, gerente o direttore di una persona giuridica, ovvero in una funzione comparabile,
- trustee / protector di un trust,
- organo di fatto,
- liquidatore di una persona giuridica (senza procedi-menti ai sensi del diritto in materia di esecuzione for-zata).

B2.17 Imposte, tasse o contributi delle assicurazioni sociali

L'assicurazione non copre le pretese derivanti dal man-cato pagamento di tasse e imposte dirette e indirette (imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto, ecc.) e di contributi delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LPP, ecc.). Questa esclusione si riferisce alle pretese dirette avanzate nei confronti di un assicurato da parte di istituzioni di diritto pubblico o di persone di diritto privato che agiscono per conto delle medesime. In que-sta esclusione non rientra la responsabilità civile dell'assicurato nei confronti dei suoi clienti, segnata-mente in relazione alle attività di consulenza.

B2.18 USA o Canada

L'assicurazione non copre le pretese che sono soggette al giudizio di un tribunale federale o statale negli USA o in Canada, nonché per le spese sopportate negli USA o in Canada (spese di difesa in sede civile e penale, ecc.), per i titoli esecutivi (sentenze, lodi, ecc.) e per gli accordi transattivi.

B2.19 Onorari, retrocessioni o provvigioni

L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con onorari degli assicurati. Sono parimenti escluse le pre-tese in relazione a retrocessioni e provvigioni. Non sus-siste inoltre alcuna copertura assicurativa nella misura in cui le prestazioni assicurative andrebbero a coprire una riduzione o un rimborso di onorario dovuti dall'assi-curato in assenza di diritto ad essere ritenuto indenne.

B2.20 Danni corporali e materiali conseguenti ad adempimen-to contrattuale

L'assicurazione non copre le pretese per i danni corpo-rali e materiali in relazione all'adempimento di contratti. Sono parimenti escluse dalla copertura le richieste di risarcimento avanzate per inadempimento o esecuzione non conforme dei suddetti contratti (rischio d'impresa). Nella fattispecie, l'assicurazione non copre le pretese

- per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti da un assicurato ovvero su suo incarico, e la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa stessa;
- per spese relative alla constatazione e alla riparazio-ne di tali danni e difetti;
- per perdite di reddito e pregiudizi patrimoniali conse-guenti a tali danni e difetti.

Se unitamente a o in luogo di pretese contrattuali esclu-se dall'assicurazione ai sensi del presente paragrafo vengono avanzate nei confronti di un assicurato pretese extracontrattuali basate sulla stessa fattispecie, queste ultime non risultano parimenti assicurate.

B2.21 Danni a cose in custodia

L'assicurazione non copre le pretese per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commisione o per finalità espositive), ovvero prese in affitto, in leasing o in locazione per i predetti scopi.

B2.22 Responsabilità civile prodotti, radiazioni ionizzanti, danni nucleari, amianto, ingegneria genetica

L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con:

- i danni coperti dalla responsabilità civile prodotti,
- l'azione di campi elettromagnetici (CEM) e radiazioni ionizzanti,
- i danni nucleari, così come definiti nella legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse,
- l'amianto,
- gli organismi geneticamente modificati o gli altri prodotti ad essi equiparati, nonché con organismi patogeni.

Nella presente esclusione non rientrano i danni patrimoniali derivati da attività di consulenza e di rappresentanza delle parti coinvolte nei suddetti casi.

B2.23 Brevetti, licenze, risultati di ricerche, software

L'assicurazione non copre le pretese derivanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software nonché piani o progetti di costruzione, fabbricazione o edificazione.

B2.24 Detenzione o uso di veicoli a motore, aeromobili o natanti

L'assicurazione non copre le pretese derivanti dalla responsabilità come detentore e dall'uso di veicoli a motore, aeromobili e natanti.

B2.25 Atti temerari

L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

B2.26 Guerra

L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con guerre e guerre civili.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2 LCA, in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave dell'assicurato.

C2 Perdita di documenti e dati elettronici

C2.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di documenti che si trovavano in possesso dell'assicurato o di un'altra persona a cui erano stati affidati dall'assicurato stesso. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

Per documenti si intendono anche dati elettronici affidati, ad eccezione dei codici sorgente («source code»). Questa prestazione assicurativa viene accordata soltanto a condizione che i dati elettronici perduti non siano stati originariamente introdotti o modificati da un assicurato.

L'assicurazione è limitata agli oneri e alle spese per il ripristino o il riacquisto. Se l'assicurato si fa carico direttamente della ricostituzione dei documenti, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui a B2.11 e B2.15.

C2.2 Obblighi

Gli assicurati devono salvare i dati elettronici con cadenza almeno settimanale e disporre in modo dimostrabile dei consueti sistemi di protezione (come software antivirus o firewall) debitamente aggiornati.

C3 Responsabilità per cyber-rischi

C3.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per danni conseguenti a malware come virus o cavalli di Troia, laddove tale malware sia stato introdotto da un assicurato nei sistemi informatici di terzi. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

C3.2 Obblighi

L'assicurato deve utilizzare in modo dimostrabile i consueti sistemi di protezione (come software antivirus o firewall) debitamente aggiornati.

C4 Costi di reputazione

Qualora l'immagine o la buona reputazione di un assicurato vengano danneggiate in modo dimostrabile agli occhi dell'opinione pubblica a causa di un evento assicurato, AXA copre i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione.

Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutti gli oneri ritenuti necessari e opportuni che, previo consenso scritto da parte di AXA, vengono sostenuti per la prestazione lavorativa di uno specialista indipendente di PR.

C5 Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro

L'assicurazione copre la responsabilità civile degli assicurati per i danni corporali e materiali durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, sia nell'esercizio delle loro funzioni che in qualità di privati nella vita quotidiana. Questa copertura è operante tuttavia soltanto se non sussiste alcuna altra assicurazione contro i rischi della responsabilità civile.

L'assicurazione copre altresì le pretese per i danni arrecati a locali usati dagli assicurati, quali camere d'albergo e appartamenti. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo (inclusi USA e Canada). La disposizione B2.18 non trova applicazione.

C6 Rischi accessori inerenti all'attività aziendale

L'assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali derivanti dai seguenti rischi accessori inerenti all'attività aziendale:

- partecipazione a fiere ed esposizioni;
- svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero;
- uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h, carri a mano provvisti di motore, ecc.) da parte di un assicurato. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa;
- gestione di ristoranti del personale;
- attività di associazioni aziendali.

C7 Immobili

C7.1 Responsabilità civile immobili

L'assicurazione copre la responsabilità per danni corporali e materiali riconducibili a terreni, fabbricati, locali e impianti dello stipulante situati in Svizzera o nel Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.

C7.2 Comproprietà (inclusa la proprietà per piani)

Qualora i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in comproprietà o in proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue: l'assicurazione copre le pretese per danni la cui causa è riconducibile a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) e ai terreni che sono oggetto del diritto esclusivo di un assicurato.

Per quanto concerne le pretese

- avanzate dalla comunione dei proprietari per danni a parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) e a terreni ad uso comune, l'assicurazione non copre la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell'assicurato;

- di un altro condomino per i danni la cui causa sia riconducibile alle parti di fabbricato (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) e ai terreni d'uso comune, l'assicurazione non copre la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà degli altri condomini.

C7.3 Proprietà comune

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti di un assicurato nella sua qualità di proprietario in comune.

L'assicurazione non copre le pretese per i danni subiti dagli altri proprietari in comune.

C8 Responsabilità civile del committente dell'opera

C8.1 Estensione della copertura assicurativa

In caso di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di opere edilizie o parti di esse, vale quanto segue: l'assicurazione copre le pretese per danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti di un assicurato in qualità di committente dell'opera e/o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E6.4.

C8.2 Esclusioni

L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con un progetto di costruzione di un'opera

- i cui costi complessivi secondo preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000;
- che viene eseguita con uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato;
- che viene eseguita su un terreno con pendenza superiore al 25%;
- nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione;
- costruita in aderenza a un'opera di terzi;
- per la quale si procede all'abbassamento della falda freatica;
- per la quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura;
- per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;
- per la quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno per sonde termiche, fondazioni palificate, ecc.;
- riguardanti il progetto di costruzione stesso o il terreno che ne fa parte;
- che sono in rapporto con l'impoverimento o il prosciugamento di sorgenti.

C9 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

C9.1 Locali assicurati

L'assicurazione copre le pretese per danni materiali

- a terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto;
- a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali in questione (ad es. atrio, tromba delle scale o rimessa di veicoli);
- agli impianti che servono esclusivamente per i fabbricati e i locali di cui si tratta, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria e di aerazione nonché impianti sanitari.

Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

C9.2 Perdita di chiavi

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C9.1, ricevute in consegna o custodia, l'assicurazione copre le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C9.3 Esclusioni

L'assicurazione non copre le pretese per:

- danni a centri sportivi, stadi, teatri, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi;
- danni a locali in cui vengono depositate materie o sostanze velenose o corrosive, qualora il danno sia attribuibile all'influsso di tali materie o sostanze;
- danni a edifici o locali presi in affitto, in leasing o in locazione per una durata inferiore a 6 mesi;
- danni a locali abitativi presi in affitto per dipendenti e personale ausiliario (ad es. expats);
- danni conseguenti all'azione prolungata dell'umidità;
- danni che si verificano a poco a poco (ad es. danni dovuti all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori);
- le spese per ripristinare lo stato originario del terreno, del fabbricato o del locale, qualora le modifiche siano state apportate di proposito dall'assicurato o comunque su sua disposizione;
- danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C9.1 terzo allinea.

C9.4 Franchigia

Per tutte le pretese avanzate in relazione alla risoluzione del contratto di affitto, di leasing o di locazione, la franchigia viene dedotta soltanto una volta. A tale riguardo, fa stato il momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing.

C10 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

L'assicurazione copre le pretese per danni materiali a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, come apparecchi telefonici, fax, apparecchi Videotex, videotelefonici, apparecchi per videoconferenza, segreterie telefoniche, server voice mail, nonché per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi e per danni agli impianti di commutazione per utenti. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

L'assicurazione non copre le pretese per danni a telefoni mobili, cercapersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC (portatili e fissi), impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.

C11 Chiavi in consegna

C11.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese di terzi relative alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature), qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali un assicurato deve svolgere dei lavori e/o che devono essere amministrati da un assicurato. Tali spese sono considerate come danni materiali. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.21.

Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C11.2 Obblighi

L'assicurato deve avvisare tempestivamente il committente in caso di perdita di chiavi o badge. Qualora non venga dato seguito a tale obbligo, AXA non è tenuta al risarcimento nell'ambito della disposizione A8.1.

C12 Danni da inquinamento ambientale

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

Per le pretese avanzate in relazione a danni da inquinamento ambientale, trova applicazione quanto segue:

C12.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali determinati da inquinamento dell'ambiente

- se esso è riconducibile a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni, ecc.;

- se esso è causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, prodotti basici e altre sostanze chimiche (ma non le acque di scolo o altri rifiuti industriali), qualora la causa di tale fuoriuscita sia riconducibile al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa è operante soltanto se gli assicurati dimostrano che l'impianto in questione è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e in conformità alle prescrizioni in materia.

C12.2 Esclusioni

A complemento delle esclusioni generali di cui alla disposizione B2, la copertura assicurativa non vale nei seguenti casi:

- qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es.: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio, ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili, ecc.), richiedano provvedimenti secondo le modalità precedentemente descritte, i quali non sarebbero tuttavia necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente;
- se il sinistro si trova in correlazione con il ripristino di specie e di habitat protetti;
- per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria, della flora, della fauna nonché di acque e terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile;
- per le pretese in rapporto con aree di deposito di rifiuti e aree con suolo e acque contaminati esistenti al momento della stipulazione del contratto e di proprietà o in possesso di un assicurato, nonché su terreni appartenenti a terzi e la cui contaminazione è stata causata (anche) da un assicurato;
- per le pretese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio. La presente esclusione non vale per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di immondizie, o rifiuti in genere, nonché per gli impianti aziendali di depurazione o di decantazione delle acque di scolo.

C12.3 Obblighi

L'assicurato deve provvedere affinché

- la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità;
- gli impianti per lo svolgimento di dette attività – compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme – vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti;

- le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

C13 **Prevenzione dei sinistri**

C13.1 **Sopravvenienza del sinistro**

L'assicurazione copre le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un danno corporale o materiale assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto. Con tale concetto si intendono i costi sostenuti per le misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia del danno assicurato. L'assicurazione non copre i provvedimenti che vengono adottati dopo che il pericolo è stato evitato, come ad es. lo smaltimento di prodotti difettosi. In caso di inquinamento ambientale già verificatosi, oppure che minaccia di verificarsi a breve, a seguito di un evento o di una fattispecie di cui alla disposizione C12.1, trova applicazione quanto segue: l'assicurazione copre anche le spese che sono a carico degli assicurati derivanti dalle misure disposte dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

C13.2 **Esclusioni**

A complemento della disposizione B2, l'assicurazione non copre:

- le misure di prevenzione funzionali a un corretto adempimento del contratto, quali la riparazione di danni o difetti a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati;
- le spese per l'eliminazione di un pericolo, ai sensi della disposizione A8.2;
- gli oneri in relazione al richiamo o al ritiro di cose e ai necessari lavori di preparazione, nonché gli oneri per altre misure alternative al richiamo o al ritiro dal mercato;
- le spese per la localizzazione di perdite, per l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, e le spese per le relative riparazioni o trasformazioni (ad es. spese di risanamento);
- le spese di prevenzione per le misure adottate a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio;
- le spese per misure di prevenzione per quanto concerne i danni patrimoniali.

C14 **Operazioni di carico e scarico di veicoli**

L'assicurazione copre le pretese per danni materiali cagionati a veicoli terrestri e natanti (compresi i semirimorchi e le sovrastrutture) e ad aeromobili, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli.

Sono considerati colli le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente: macchinari, apparecchi, elementi per costruzioni quali porte, finestre o travi, pallet e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti, o taniche.

L'assicurazione non copre le pretese per danni cagionati a veicoli terrestri, natanti e aeromobili che l'assicurato abbia preso in prestito, in locazione o in leasing.

C15 **Convenzione di esonero dalla responsabilità**

Qualora l'assicurato abbia stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione

- se l'assicurato non è in grado di far valere la stessa;
- se l'assicurato non intende applicare la stessa, ad esempio per motivi di politica aziendale.

Parte D

Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutte le pretese e tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Vi sono compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi come le indennità ripetibili alla controparte. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (limitazione di importo entro la somma assicurata).

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), AXA paga al massimo la somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per anno di assicurazione: il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione. È fatta salva la disposizione D1.4.

D1.4 Garanzia di riscatto per somme assicurate supplementari

Dietro pagamento di un premio da concordare, lo stipulante ha il diritto di acquistare una somma assicurata supplementare di importo pari alla somma assicurata originaria per la durata restante dell'anno di assicurazione attuale. I massimali speciali non possono essere acquistati singolarmente.

Il diritto di acquisto è riconosciuto subordinatamente ai seguenti requisiti:

- l'assicurato ha notificato un sinistro che rientra nel presente contratto o una fattispecie ai sensi della disposizione A3.2 e
- lo stipulante presenta presso AXA, al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione, una richiesta scritta di una somma assicurata supplementare.

La somma assicurata supplementare acquistata non trova applicazione per le pretese derivanti da sinistri per i quali, al momento dell'acquisto della somma assicurata supplementare, un assicurato era a conoscenza di un'azione od omissione tale da motivare la sua responsabilità civile. La somma assicurata supplementare non è cumulabile con altre somme assicurate relative a sinistri già notificati. Per ogni sinistro è possibile acquistare soltanto una somma assicurata supplementare.

D1.5 Altre assicurazioni

Qualora sussista un'altra assicurazione che è tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate a quella parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia);
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura Differenza di condizioni).

Le prestazioni sulla scorta di un'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e dai massimali speciali del presente contratto.

D1.6 Spese in caso d'urgenza

Qualora in caso d'urgenza non risulti dimostrabilmente possibile ottenere preventivamente in modo ragionevole il consenso scritto di AXA per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa, AXA accorda il proprio assenso con effetto retroattivo. L'assicurato deve tuttavia informare immediatamente AXA e lasciare alla stessa l'ulteriore gestione del sinistro.

D1.7 Richieste imminenti

Qualora l'assicurato sia esposto alla seria imminenza di una pretesa assicurata ai sensi del presente contratto, AXA si fa carico anche dei costi per la preparazione alla difesa, laddove ciò appaia opportuno e adeguato.

D1.8 Costi interni per la liquidazione del sinistro

I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia.

D2 Franchigia

D2.1 Per evento

Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza.

La franchigia si riferisce anche alle spese, per esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate.

D2.2 Presenza di più coperture

Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante dovrà sopportare la franchigia una sola volta. Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso

Di norma la franchigia deve essere assunta dallo stipulante. Se AXA corrisponde le proprie prestazioni direttamente al danneggiato, senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante dovrà rimborsare ad AXA stessa il relativo importo rinunciando a qualsiasi obiezione.

D2.4 Presenza di prescrizioni legali

Qualora per un'attività assicurata le disposizioni di legge prescrivano una franchigia inferiore a quella fissata nella polizza, per i sinistri correlati a tale attività vale nei confronti del danneggiato la franchigia disposta dalla legge.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

Qualora si verifichi un evento che potrebbe prevedibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve darne avviso quanto prima ad AXA.

Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione e in seguito al quale viene promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo oppure un procedimento da parte di un'associazione professionale o di categoria contro un assicurato, lo stipulante deve darne parimenti avviso ad AXA il prima possibile.

Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle quanto prima tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e la somma assicurata non è stata ancora esaurita. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta l'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso essa comunica per iscritto allo stipulante che l'assicurato può procedere, di concerto con AXA, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2 Obblighi degli assicurati

Gli assicurati sono tenuti a supportare AXA nell'ambito del trattamento del sinistro.

D4.3 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA, una volta consultato l'assicurato, designa il legale del processo, stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazioni o sentenze) e

adotta le misure processuali. In questo senso, AXA rappresenta l'assicurato. AXA si assume le spese processuali e legali sostenute dall'assicurato, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate all'assicurato, ad eccezione delle indennità destinate a coprire le spese personali di quest'ultimo.

D4.4 Liquidazione delle pretese mediante procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura arbitrale non implica alcun pregiudizio per la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

D4.5 Liquidazione delle pretese mediante transazione

Qualora AXA abbia negoziato una transazione con il richiedente, alla quale però l'assicurato si oppone, l'obbligo di risarcimento di AXA sarà limitato all'importo con il quale sarebbe stato possibile liquidare il sinistro in via conciliativa, previa considerazione dell'importo della franchigia. Nel momento in cui l'importo della transazione viene corrisposto all'assicurato, AXA ha erogato tutte le prestazioni relative al sinistro.

D5 Buona fede contrattuale

L'assicurato è tenuto alla buona fede contrattuale. Salvo laddove AXA abbia espresso il proprio esplicito consenso a riguardo, egli deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) circa le pretese di risarcimento, né deve riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere transazioni e corrispondere indennizzi. L'assicurato non può parimenti cedere le pretese di copertura senza l'assenso preventivo di AXA, né tantomeno esonerare terzi dalla responsabilità.

D6 Regresso contro gli assicurati

Se AXA ha pagato l'indennizzo direttamente al danneggiato nonostante che delle disposizioni del contratto di assicurazione o della LCA limitino o sopprimano la protezione assicurativa, essa ha un diritto di regresso nei confronti degli assicurati nella misura in cui avrebbe potuto ridurre o rifiutare le prestazioni.

D7 Cessione di diritti

Senza il consenso preventivo di AXA, un assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

D8 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Danni corporali

Per danno corporale si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano.

E2 Danni materiali

Per danno materiale si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali.

Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

Sono considerati danni patrimoniali anche i danni e i difetti di software e dati elaborabili mediante computer, nonché i danni consequenziali che derivano da tali fattispecie.

E3 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento, definito sinistro in serie, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando sono riconducibili allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza e/o errori).

Ai sensi della presente disposizione, la stessa fattispecie si configura quando diversi fatti fra di essi collegati, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati soltanto nel loro insieme e quindi come un'unica unità.

E4 USA o Canada

Fanno parte di USA e Canada tutti gli stati federati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali paesi.

E5 Danni patrimoniali

Sono considerati danni patrimoniali i danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano conseguenti né a danno corporale, né a danno materiale.

E6 Assicurati

E6.1 Stipulante

È considerato assicurato la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci e/o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

E6.2 Rappresentanti dello stipulante

Sono considerati assicurati i rappresentanti dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'impresa assicurata.

E6.3 Dipendenti e personale ausiliario

Sono considerati assicurati i dipendenti e il restante personale ausiliario dello stipulante (eccetto i subappaltatori ecc. di cui alla disposizione B1.2) durante l'esecuzione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata.

E6.4 Proprietari di terreni

Sono considerati assicurati i proprietari di terreni, laddove lo stipulante sia soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

E6.5 Terzi

Sono considerati assicurati i terzi riportati nella polizza, ivi incluse le persone di cui alle disposizioni da E6.2 a E6.4. Questi soggetti sono equiparati allo stipulante per quanto concerne diritti e obblighi.

E6.6 Personale preso in prestito o in locazione

È considerato assicurato il personale preso in prestito o in locazione dagli assicurati (locazione di personale o di servizi) nell'ambito della rispettiva attività svolta per conto dell'impresa assicurata.

La copertura non comprende le persone che gli assicurati danno in prestito o in locazione a un terzo (locazione di personale o di servizi) nell'ambito dell'attività svolta per conto di tale soggetto terzo.

E6.7 Prosecuzione di un incarico in luogo di un assicurato

Sono considerati assicurati le persone (o i loro dipendenti) che, ai sensi dell'art. 405 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), intervengono in luogo dell'assicurato in caso di decesso o di incapacità civile del mandatario. L'assicurazione non copre le persone fisiche e giuridiche o le società di persone che esercitano autonomamente e a titolo professionale le stesse attività originariamente condotte dal mandatario.

E6.8 Coniugi, eredi e rappresentanti legali

Sono considerati assicurati i coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali degli assicurati, laddove essi vengano chiamati in causa in luogo di questi ultimi per le loro attività assicurate.

E6.9 Aziende e persone di nuova inclusione nella polizza

Sono considerate assicurate le aziende e le persone che si aggiungono ex novo nel corso dell'anno di assicurazione in termini di copertura automatica ai sensi delle disposizioni A10.1.1 e A10.1.2. Le aziende di nuova aggiunta sono equiparate allo stipulante per quanto concerne diritti e obblighi.

E7 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale va dalla data di esigibilità del premio annuo fino alla data che precede quella di esigibilità del premio annuo successivo.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad es. alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. Si rimanda a tale effetto all'art. 39 della Legge sul contratto di assicurazione.

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili cliente allestiti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile presentare richiesta in tale senso al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809

AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

